

CAMERA DEI DEPUTATI N. 461

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, CRISTOFORI, BORRUSO, ANTONUCCI,
BATTAGLIA PIETRO, BINETTI, CARRUS, CIMMINO, GELPI, GOT-
TARDO, LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI, SAPIENZA, TEALDI**

Presentata il 2 luglio 1987

Nuove disposizioni in materia di ricorrenze festive

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nella precedente IX legislatura è stato approvato il 12 novembre 1986 dalla Commissione lavoro in sede legislativa il testo unificato del disegno e delle proposte di legge in materia di ricorrenze festive. Si tratta di un provvedimento ampiamente elaborato, che ora si intende riproporre all'attenzione della Camera nella prospettiva di una sua rapida considerazione e approvazione.

Nel merito la proposta prevede che il giorno 2 giugno, giornata dei martiri dell'indipendenza nazionale e festa della Repubblica, sia dichiarato festa nazionale, specificando i contenuti della relativa celebrazione. Contemporaneamente si individua come festa nazionale il 4 novem-

bre, giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate.

Sono considerati giorni festivi il 25 aprile, il 1° maggio, il lunedì di Pasqua, il 26 dicembre, e tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede. Mentre vengono considerate solennità civili, agli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici, il 18 febbraio, anniversario della revisione del Concordato, e il 28 settembre, anniversario dell'insurrezione popolare di Napoli.

Con l'articolo 4 si regola il trattamento retributivo e previdenziale dei giorni festivi, e con l'articolo 5 l'orario di servizio nelle solennità civili, prevedendo che per esse non siano determinate ridu-

zioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

Con l'articolo 6 si precisa che le solennità civili non comportano giorni di vacanza per le scuole di ogni ordine e grado. E con l'articolo 7 si dettano le

sanzioni per i datori di lavoro che impieghino dipendenti nei giorni festivi infrasettimanali. Infine con gli articoli 8, 9 e 10 si dettano norme per l'imputazione delle spese e disposizioni transitorie e finali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Feste nazionali).

1. Il giorno 2 giugno, giornata dei martiri dell'indipendenza nazionale e festa della Repubblica, è dichiarata festa nazionale.

2. La celebrazione della festa del 2 giugno ha luogo nella prima domenica di giugno ed è dedicata nelle città e nei comuni d'Italia alla celebrazione della fondazione della Repubblica e alla commemorazione dei martiri e dei caduti che, dai primi moti indipendentistici pre-risorgimentali al compimento dell'unità nazionale e alla lotta di liberazione, hanno concorso in modo decisivo alla formazione della coscienza nazionale ed unitaria dello Stato italiano.

3. È, altresì, festa nazionale, il 4 novembre, giornata dell'unità nazionale e delle forze armate.

4. La celebrazione della festa nazionale del 4 novembre ha luogo nella prima domenica di novembre, è dedicata alla celebrazione dell'unità nazionale ed è giornata delle forze armate.

ART. 2.

(Giorni festivi).

1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, i giorni seguenti:

a) il 25 aprile, anniversario della Liberazione;

b) il 1° maggio, festa del lavoro;

c) il giorno di lunedì dopo Pasqua;

d) il giorno 26 dicembre;

e) tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d'intesa tra

la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo di modificazione del Concordato lateranense, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121.

ART. 3.

(Solennità civili).

1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

a) il 18 febbraio: anniversario della revisione del Concordato del 1929 tra l'Italia e la Santa Sede;

b) il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

ART. 4.

(Trattamento retributivo e previdenziale dei giorni festivi - Congedi).

1. Ai dipendenti civili e militari delle pubbliche amministrazioni centrali e locali, anche con ordinamento autonomo, esclusi gli enti pubblici economici, sono attribuite, in aggiunta ai periodi di congedo previsti dalle norme vigenti, cinque giornate complessive di riposo da fruire nel corso dell'anno solare come segue:

a) due giornate in aggiunta al congedo ordinario;

b) tre giornate, a richiesta degli interessati, tenendo conto delle esigenze dei servizi.

2. Le due giornate di cui alla lettera a) del comma 1 seguono la disciplina del congedo ordinario.

3. I casi in cui non sia possibile il godimento delle giornate di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, per fatto derivante da obiettive e motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi, nonché le modalità di recupero ovvero il compenso, sono stabiliti, per ciascuna categoria di dipendenti di cui al comma 1, in base alle disposizioni vigenti

in materia di determinazione del trattamento retributivo e della disciplina del rapporto di servizio.

4. Per i lavoratori che prestano la propria opera nel territorio del comune di Roma, la festività religiosa del 29 giugno, santi Pietro e Paolo, riconosciuta agli effetti civili dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, sostituisce la festività del santo patrono eventualmente prevista dai contratti collettivi di lavoro in data diversa.

5. Il riconoscimento degli effetti civili della festività religiosa del 29 giugno, santi Pietro e Paolo, per il territorio del comune di Roma, operato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 792, comporta, per i dipendenti civili e militari dello Stato con sede in Roma, una corrispondente riduzione delle giornate di riposo previste dal comma 1, lettera *b*) del presente articolo.

6. Il precedente comma si applica anche ai dipendenti da pubbliche amministrazioni con sede diversa da Roma che, in base alle norme vigenti, fruiscono della festività del santo patrono nei rispettivi comuni.

7. Nei giorni festivi di cui all'articolo 2, lo Stato, gli enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopra indicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcherà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane.

8. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di la-

voro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

9. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, è dovuta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

10. Il trattamento di cui ai precedenti commi 7, 8 e 9 dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente del lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione del lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;

e) sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi di lavoro, compresa la celebrazione del santo patrono della località ove si svolge il lavoro.

11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7, 8, 9 e 10 non trovano applicazione per le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre due settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

ART. 5.

(Orario di servizio nelle solennità civili).

1. Le solennità civili non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

2. È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

ART. 6.

(Disposizioni per la scuola).

1. Le ricorrenze indicate nell'articolo 3 della presente legge, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza, né possono comportare riduzioni di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. I datori di lavoro che, fuori dai casi previsti dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370, ovvero dai contratti collettivi di lavoro, adibiscono i propri dipendenti al lavoro nei giorni festivi infrasettimanali, sono puniti con una sanzione amministrativa pari a lire 500.000.

ART. 8.

(Imputazione delle spese).

1. Le spese derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli saranno imputate ai capitoli di spesa concernenti stipendi ed altri compensi fissi iscritti negli stati di previsione dei singoli Ministeri, nonché nei bilanci delle amministrazioni autonome.

ART. 9.

(Disposizione transitoria).

1. Gli eventuali benefici stabiliti dai contratti collettivi di lavoro a seguito dell'entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54, sono proporzionalmente riasorbiti sulla base delle disposizioni della presente legge.

ART. 10.

(Disposizioni finali).

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

2. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi di lavoro.

3. Sono abrogate la legge 27 maggio 1949, n. 260, la legge 31 marzo 1954, n. 90, la legge 5 marzo 1977, n. 54, la legge 23 dicembre 1977, n. 937.